

Consiglio Regionale  
della Puglia

LEGGE REGIONALE

Norme per la disciplina dell'attività delle cave

LEGGE REGIONALE:

" Norme per la disciplina dell'attività delle cave".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I  
OGGETTO DELLA LEGGE

ART. 1

La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione in superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla seconda categoria ai sensi dell'art. 2-3° comma del R.D. 29 luglio 1927, n°1443 e comunque non compresi nella prima categoria ai sensi del 2° comma dello stesso art. 2.

I lavori di coltivazione dei giacimenti dei materiali succitati costituiscono attività di cava o di torbiera.

T I T O L O   I I

CAVE E TORBIERE

CAPO I

AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

ART. 2

La ricerca delle sostanze minerali di cui all'art. 1, allo scopo di accertare l'esistenza, la qualità, la consistenza e l'economicità dei giacimenti, è subordinata a preventiva autorizzazione.

Mpd. 1 - Contro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

**ART. 3**


L'autorizzazione alla ricerca è accordata dall'Assessore all'Industria Commercio e Artigianato:

- a) - sentito il Comune interessato quando la ricerca è eseguita in zone non soggette ad alcun vincolo (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico, ecc.);
- b) - sentito <sup>anche</sup> il Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) di cui al successivo art. 29 quando invece le zone sono interessate da uno o più vincoli.

**ART. 4**

Alla istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca - da trasmettere tramite l'Ufficio Minerario Regionale di cui alla L.R. n° 7 del 17.1.1980 - deve essere allegata una relazione tecnico-economica indicante le zone interessate, le modalità di esecuzione del programma di ricerca, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno e la spesa prevista.

Ai possessori dei fondi interessati viene data comunicazione da parte dell'Assessorato all'Industria e gli stessi hanno, qualora ne facessero domanda entro 30 giorni dal ricevimento, diritto prioritario alla ricerca.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

3.

Prima dell'inizio dei lavori di ricerca il titolare è tenuto a trasmettere al Comune interessato ed all'Ufficio Minerario Regionale la denuncia di esercizio in analogia a quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128.

ART. 5

L'autorizzazione alla ricerca non può essere accordata per durata superiore ad un anno e può essere prorogata per un altro solo anno, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti.


ART. 6

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dalla ricerca.

In caso di contestazione sull'entità dei danni il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale - stabilirà d'Ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Quando i fondi sui quali si intende effettuare la ricerca sono di proprietà di esercenti di cave in attività ed i proprietari dimostrino che eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale indispensabili per il prosieguo dell'attività estrattiva, oppure che detti fondi sono necessari per discariche di detriti di coltivazione, i possessori possono opporsi ai lavori di ricerca.

L'Amministrazione regionale, eseguiti



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

4

i necessari accertamenti, può dichiarare tali  
fondi, in tutto o in parte, zone di naturale  
sviluppo delle attività in atto.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

ART. 7

L'autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di col-  
tivazione per i quali è necessaria  
l'autorizzazione di cui al succes-  
sivo art. 8-.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE

ART. 8

La coltivazione di cava o torbiera  
e relative pertinenze è subordinata  
ad autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dal  
Presidente della Giunta Regionale:

- a)-su proposta dell'Assessore all'In-  
dustria, quando le attività estrat-  
tive ricadono in territori non sog-  
getti ad alcuno dei vincoli di cui  
all'art.3;
- b)-su proposta dell'Assessore all'In-  
dustria, sentito il C.T.R.A.E., quan-  
do le attività ricadono in territo-  
ri sui quali insistono uno o più dei v-  
vincoli di cui all'art. 3-.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

ART. 9

L'autorizzazione per la coltivazione deve essere chiesta anche per l'apertura delle "cave di prestito" e per tutti i movimenti di terra, che avvengono con l'utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio, per opere stradali o idrauliche e per opere pubbliche in genere ed anche quando si intendano utilizzare i detriti di coltivazione in discarica di cave abbandonate.

Nella istanza di autorizzazione il richiedente deve indicare i progetti delle opere da realizzare.

ART. 10

Per le attività estrattive autorizzate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n°1443. I relativi provvedimenti sono di competenza del Presidente della Regione.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico.

ART. 11

Per le pertinenze, così come definite dall'art. 23 - primo comma - del succitato R.D. n°1443 e per gli impianti annessi e connessi, i Comuni provvedono a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico dell'esercente e la relativa riscossione, secondo le modalità di cui all'art. 12 e successivi della L.R. 12/2/79, n°6 concernente "Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n°10 del 28.1.77".

CAPO III

**PRIORITA' E PROCEDURA NELL'AUTORIZZAZIONE**

ART. 12

L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata, in ordine di priorità, al ricercatore, al proprietario del suolo e suoi eredi, all'usufruttuario vitalizio ed altri aventi diritto sui fondi oggetto di attività estrattiva, fatte salve le norme previste nella presente legge.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere:

- 1) - le generalità ed il domicilio del richiedente, se questo è



*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

8.

persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, <sup>se</sup> si tratta di una società o impresa cooperativa;

2) - il numero di codice fiscale del richiedente e della partita I.V.A.

Alla domanda, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, tramite il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale -, devono essere allegati:

- a) - copia autentica del contratto di affitto o dell'atto di proprietà od ogni altro titolo comprovante il diritto sull'area da coltivare, con estratto di mappa catastale riportante l'estensione dell'area stessa nonché i terreni limitrofi compresi in un raggio di m.500;
- b) - una carta topografica, in scala 1:25.000, con sopra indicata la ubicazione della cava;
- c) - una planimetria quotata in scala non inferiore a 1:1000 dei terreni interessati dalle escavazioni e dagli impianti eventualmente esistenti;

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

9.

- d) - piano di coltivazione e relazione tecnica redatta da un professionista esperto in materia;
- e) - progetto esecutivo per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree, comunque interessate all'attività estrattiva;
- f) - programma economico-finanziario;
- g) - documentazione circa l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione.

**ART. 13**

Per le autorizzazioni di cui all'art. 8, il progetto per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree deve indicare le opere da realizzarsi anche durante il periodo della coltivazione oltre che al termine della stessa.

Il programma economico-finanziario deve indicare la utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità degli impianti di cava ed i programmi di investimento sugli stessi, le previsioni di impiego della mano d'opera.

Copia della domanda e relativi

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

allegati è trasmessa a cura del  
richiedente al Sindaco del Comune  
interessato.

Il Sindaco, entro 8 giorni dal  
deposito della domanda, nè da no-  
tizia al pubblico mediante avviso  
affisso all'Albo Pretorio per 15  
giorni.

Il Sindaco, entro e non oltre  
30 giorni dalla data di ricezione  
della documentazione, invierà il  
proprio motivato parere sulla ri-  
chiesta, al Settore Industria -  
Ufficio Minerario Regionale -.

Il parere si intende comunque  
favorevole se il Sindaco non si  
esprime nel termine sopraffissato.

Tutti i pareri richiesti a nor-  
ma della presente legge a Enti, §  
Uffici statali, regionali e locali  
si intendono comunque favorevoli  
se, decorso il termine massimo di  
30 giorni dall'acquisizione degli  
atti e documenti, ~~chiesti~~, gli in-  
teressati non si siano pronunziati.

L'autorizzazione alla coltivazio-  
ne deve essere rilasciata entro 7  
giorni 60 e giorni 90, rispettiva-  
mente, per i casi di cui al punto  
a) e al punto b) dell'art. 8, a  
far tempo dalla decorrenza del ter-  
mine di cui al comma precedente,

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

10

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

decorsi i quali si intende esecutiva.

Copia dell'autorizzazione, oltre che all'imprenditore deve essere trasmessa al Sindaco del Comune interessato.

ART. 14

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo definito in rapporto alla potenzialità degli impianti e degli investimenti previsti e comunque non superiore a 20 anni.

Ottenuto il titolo autorizzativo e prima di iniziare i lavori, l'esercente deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 28 del D.P.R. 9.4.1959, n°128.

L'autorizzazione alla coltivazione può essere prorogata a richiesta degli interessati quando sussistono motivati interessi di produzione e di sviluppo economico.

La proroga viene accordata dalla stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

12

ART. 15

Nell'atto autorizzativo devono essere previsti:

- l'obbligo di esecuzione ~~da~~ parte dell'imprenditore, anche a mezzo di eventuali consorzi volontari od obbligatori da costituirsi secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, di tutte quelle opere che si rendono necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività, tenuto conto delle proposte avanzate dai vari Enti a tutela dei vincoli esistenti, nonché delle opere per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino del terreno comunque interessato all'attività estrattiva;
- i tempi <sup>12</sup> e modalità di esecuzione delle opere per la ricomposizione ambientale delle aree interessate;
- l'ammontare del deposito cauzionale e di congrue garanzie finanziarie, anche fidejussorie, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire.

L'entità del deposito è adeguata an-  
nualmente mediante deliberazione della  
Giunta Regionale in relazione alle va-  
riazioni intervenute nell'indice ISTAT  
del costo della vita;  
- le eventuali prescrizioni a tutela  
del pubblico interesse.

CAPO IV

SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA

ART. 16

I lavori di coltivazione autoriz-  
zati possono essere sospesi cautela-  
tivamente quando:

- a) - si verifichi l'inosservanza dei  
programmi e delle prescrizioni del  
provvedimento;
- b) - siano necessari ulteriori accer-  
tamenti in vista dell'adozione  
del provvedimento di decadenza  
o di revoca di cui agli artt. 17 e 18  
~~17~~. L'ordine di sospensione  
cessa di avere efficacia dopo  
che si è accertato che il tito-  
lare ha provveduto agli adempi-  
menti prescritti.

Il provvedimento di sospensione  
è comunque disposto quando si tratti  
di lavori abusivi.

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

14

L'ordine di sospensione, emesso dal Presidente della Regione, è immediatamente notificato all'imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

ART. 17

L'autorizzazione alla coltivazione può essere dichiarata decaduta:

- quando il titolare non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazione;
- per grave e reiterata inosservanza di cui al punto a) dell'art. 16, nonché delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e sicurezza del lavoro;
- per trasferimento del titolo senza il preventivo nulla-osta dell'autorità concedente;
- quando sia venuta meno la capacità tecnica ed economica del titolare;
- quando siano stati sospesi i lavori di coltivazione senza il nulla-osta da parte dell'Ufficio Minerario Regionale.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

15.

La dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione è adottata con provvedimento motivato dalla stessa autorità concedente dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per la eliminazione delle inadempienze.

Il provvedimento è notificato all'imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è atto definitivo.

ART. 18

L'autorizzazione alla coltivazione può essere revocata dalla Giunta Regionale, sentito il C.T.R.A.E., per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico.

In tal caso, ove l'imprenditore ne faccia motivata richiesta entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo indennizzo che tiene conto del valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso le cave o torbiere da determinarsi dallo stesso C.T.R.A.E. su parere motivato del Settore Industria - Ufficio Minerario regionale; resta fermo l'ob-

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari



bligo per l'imprenditore alla ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.

Il provvedimento di revoca è notificato all'imprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

Il provvedimento di revoca è atto definitivo.

CAPO V

COLTIVAZIONE NEI CORSI D'ACQUA

ART. 19

Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua nei laghi e spiagge lacustri di competenza regionale continuano ad essere subordinate a concessione rilasciata dall'Assessore ai lavori pubblici nel rispetto delle vigenti norme.

I titolari delle concessioni, oltre a comunicare all'Assessorato ai Lavori Pubblici i dati relativi alle escavazioni effettuate, sono tenuti alla osservanza di quanto stabilito dal successivo art.22.

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

17.

CAPO VI  
VIGILANZA

ART. 20

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di stato, abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti dell'Amministrazione Regionale, in servizio presso il Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente della Regione.

Su tale designazione viene chiesto il parere del Prefetto per quanto di competenza.

I verbali di accertamento dell'infrazione sono inoltrati agli Uffici Regionali del Contenzioso competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ex L.R. 15.11.77, n. 36.

Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava sono esercitate dal Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale -.

La vigilanza sui lavori di escavazione dei materiali di cui all'art. 19 è demandata all'Assessorato ai Lavori Pubblici.

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

18

E' di competenza dell'Ufficio Minerario Regionale, invece, la vigilanza sugli impianti di trattamento dei materiali estratti con le escavazioni di cui al comma precedente. Pertanto, gli Uffici del Genio Civile trasmettono all'Ufficio Minerario copia degli atti relativi alle concessioni rilasciate.

CAPO VII

SPESE PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

ART. 21

Le spese per l'istruttoria delle istanze, per l'autorizzazione sia alla ricerca che alla coltivazione di cui alla presente legge, sono a carico del richiedente.

CAPO VIII

OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI

ART. 22

Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati statistici dei materiali estratti, nonché tutte le altre informazioni e chiarimenti che venissero loro richiesti

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

29.

dal Settore Industria - Ufficio Minerario Regionale.

Gli esercenti debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari del Settore Industria - Ufficio Minerario regionale-tutti i mezzi per ispezionare i lavori in corso.

CAPO IX


IL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA REGIONE

ART. 23

Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava ricattenti nelle aree individuate dal Piano Regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), la Giunta Regionale invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizzazione a

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

20-

proprio nome o a cedere la disponibi-  
lità del giacimento a terzi che entro  
lo stesso termine presentino domanda,  
con l'avvertimento che il giacimento  
sarà acquisito al patrimonio indispo-  
nibile della Regione decorso inutil-  
mente il termine medesimo.

In quest'ultimo caso la Giunta  
Regionale dispone il passaggio del  
giacimento al patrimonio indisponi-  
bile della Regione ai sensi dell'art.  
11 della legge 16.5.1970, n°281. Detto  
giacimento sarà dato in concessione  
a giudizio insindacabile della Regione  
a chi abbia, tra quanti hanno presen-  
tato relativa domanda, la idoneità  
tecnica ed economica a condurre l'im-  
presa.

La disposizione di cui al pre-  
cedente comma si applica anche nei  
casi di decadenza dell'autorizzazio-  
ne previsti dall'art. 17, qualora il  
titolare di quest'ultima sia proprie-  
tario del fondo.

Qualora il titolare dell'autoriz-  
zazione dichiarata decaduta non sia  
il proprietario del fondo, la Giunta  
Regionale procede analogamente a  
quanto previsto dal secondo e dal  
terzo comma del presente articolo per  
l'ipotesi di mancata presentazione  
della domanda di autorizzazione.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

24

Il concessionario subentrante nell'esercizio della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il C.T.R.A.E., tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta dai singoli stabilimenti.

CAPO X

I CONSORZI-COLLAUDI-DIREZIONE DEI LAVORI-  
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

ART. 24 .

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti all'attività di scava e per l'attuazione di un coordinamento della coltivazione, possono costituirsi consorzi volontari ed obbligatori.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

22.

La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta dalla Giunta regionale quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti:

- almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata dalla coltivazione, quando si intende attuare il coordinamento della coltivazione stessa;
- almeno i due terzi delle aree interessate alle opere comuni quando si deve procedere alla esecuzione, alla manutenzione ed all'uso delle opere stesse, attinenti l'attività di cave.

La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta, comunque, quando lo impongano le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica, idrologica della zona.

La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata, entro 30 giorni, dagli interessati all'Assessorato all'Industria mediante la produzione di copia dell'atto costitutivo.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

23.

In casi di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive fissate, la Giunta Regionale, previa diffida, può nominare un Commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l'amministrazione del Consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate.

**ART. 25**

Il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o dell'autorizzazione,

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari



*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

24

dal Settore Industria Ufficio Minerario Regionale in collaborazione con il Comune interessato al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto stesso ed a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alle opere di recupero e/o sistemazione.

Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Sulla base delle risultanze, la Giunta Regionale provvede all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'art. 15, dichiarando estinta la cava, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare agli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione, entro un congruo termine.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune interessato provvede d'Ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, anche mediante incameramento della cauzione.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

95.

ART. 26

Allo scopo di assicurare, all'attività delle cave e torbiere, esercizi caratterizzati da maggiore sicurezza per gli addetti, migliore e più razionale utilizzazione delle risorse, rendimenti produttivi più favorevoli, con ovvi benefici di costi sia economici che ambientali e per una gestione più attenta del territorio a maggiore salvaguardia dell'ambiente, la direzione dei lavori nelle attività estrattive deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel campo particolare delle conoscenze geologiche del sottosuolo e di quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione.

La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o su gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggano i requisiti di cui al successivo articolo.

E' fatto obbligo di affidare la direzione dei lavori ad un tecnico laureato in ingegneria, nelle cave di grande importanza, con potenzialità degli impianti installati superiore alle 2000/t giorno e/o quando si

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

26.

impiegano particolari tecnologie e notevoli mezzi meccanici.

Circa la complessità e l'importanza delle lavorazioni e degli impianti decide il Settore Industria - Ufficio Minerario regionale -.

La direzione dei lavori, oltre che agli ingegneri minerari o a periti minerari, può essere affidata ad ingegneri con specializzazione diversa da quella mineraria, a geologi, periti industriali e geometri purchè attestino di possedere specifiche competenze nelle discipline minerarie.

ART. 27

Il personale tecnico da assegnare all'Ufficio Minerario regionale, se non è in possesso di laurea in ingegneria mineraria o del diploma di perito minerario, deve frequentare, a carico della Regione, corsi di specializzazione presso sedi universitarie, se ingegnere, o istituti minerari, se non ingegnere.

La Regione provvederà inoltre ad istituire corsi di qualificazione

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

professionale per capo-cava e per  
fochino minatore, in sede provinciale  
e, se necessario, anche sub-provinciale  
nelle zone interessate da numerose at-  
tività estrattive.

TITOLO III

SANZIONI

ART. 28

Il procedimento e la competenza san-  
zionatoria sono regolamentati dalle di-  
sposizioni contenute nella Legge 24.11.81,  
n°689 e nella L.R. 15.11.77, n°36.

E' punita: con la sanzione amministra-  
tiva da f. 200.000 a f. 2.000.000 la vio-  
lazione delle norme di cui all'art. 22;  
con la sanzione amministrativa da  
f. 500.000 a f. 5.000.000 la violazione  
delle norme di cui all'art. 2; con la  
sanzione amministrativa da f. 1.000.000  
a f. 10.000.000 la violazione di cui  
all'art. 6; con la sanzione amministra-  
tiva da f. 3.000.000 a f. 20.000.000 la  
violazione delle norme di cui agli artt.  
8,9.

La sanzione amministrativa da  
f. 3.000.000 a f. 20.000.000 è comminata  
anche a coloro che proseguono l'attività

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Sviluppo Economico

Oltre i termini previsti dall'autorizzazione.

Quando l'esercente non ottempera agli obblighi di sistemazione e/o di recupero e/o di ripristino del terreno comunque interessato all'attività estrattiva, stabiliti nell'atto autorizzativo, provvederà il Comune competente per territorio addebitando le spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati con le modalità stabilite dall'art. 54 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

TITOLO IV

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (C.T.R.A.E.)

ART. 29

E' istituito presso l'Assessorato all'Industria, Commercio ed Artigianato

il C.T.R.A.E; composto dai seguenti membri:

- l'Assessore al ramo, in veste di Presidente;
- il Coordinatore del Settore Industria-Vice Presidente;
- l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario Regionale;
- un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Giurisprudenza- Università di Bari;
- un esperto nelle discipline geologico-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria della Università di Bari;

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

- 23.
- un rappresentante dei lavoratori del settore designato, per ciascuna provincia, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali provinciali.

Il rappresentante provinciale partecipa alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nello ambito della propria provincia;

- un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia.

Anche per questo rappresentante vale quanto stabilito per il rappresentante sindacale;

- un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ecologica-ambientale.

Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario dell'Assessorato all'Industria.

Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dai presenti.

Quando si devono trattare argomenti che interessano altri Assessorati regionali ed Uffici Statali, il Comitato viene integrato con i rispettivi responsabili, espressamente invitati, a titolo consultivo.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

30.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica non oltre il sesto mese successivo al <sup>della</sup> fine della legislatura regionale.

Il Comitato viene convocato, mediante invito del Presidente, ogni qualvolta vi siano particolari ed indifferibili richieste.

Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza.

Ai componenti il Comitato sono corrisposti, se dovuti, gli emolumenti previsti dall'art. 4 della L.R. 12.8.81, n. 45.

Il Coordinatore del Settore Industria può essere delegato a presiedere, nonchè ad esercitare tutte le funzioni previste nel presente articolo ed attribuite al Presidente.

Nei casi in cui l'organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del Comitato, dovrà motivare le proprie determinazioni.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

ART. 30

IL C.T.R.A.E., organismo tecnico consultivo, esprime pareri sul piano regionale delle attività estrattive e/o stralci dello stesso e sugli eventuali aggiornamenti, nonché sui quesiti ad esso sottoposti tramite gli organi della Regione.

Propone alla Giunta Regionale norme di attuazione alla presente legge, con particolare riferimento:

- alla valorizzazione ed al migliore sfruttamento delle risorse naturali;
- alla individuazione dei criteri che consentano la determinazione di un equo canone relativo ai terreni oggetto dell'attività estrattiva, pur nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del conduttore agricolo;
- alla individuazione delle garanzie che gli operatori economici devono fornire circa la validità tecnico-economica delle iniziative di valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuità e stabilità dell'occupazione, alla salvaguardia degli aspetti ecologici, idrogeologici e garanzia per la sistemazione ottimale delle zone coltivate.

Mod. 1 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari



Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

38.

Propone inoltre le modalità di intervento della Regione per la formazione e qualificazione del personale<sup>e</sup>/dei tecnici operanti nelle attività estrattive e nell'Ufficio minerario regionale in attuazione a quanto disposto dall'art. 27.

TITOLO V

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

ART. 31

Il P.R.A.E. da redigere a cura dell'Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato:

- a) - individua, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico produttive, le aree suscettibili di attività estrattiva;
- b) - stima i fabbisogni dei mercati esteri, nazionali e regionale dei vari materiali, secondo ipotesi a medio e lungo periodo allo scopo di graduare l'utilizzazione delle succitate aree;
- c) - dispone norme per l'apertura di nuove cave, miranti a valorizzare le risorse naturali in armonia con le esigenze di salvaguardia dei

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

33

valori dell'ambiente e nel rispetto delle esigenze poste dalle necessità di ordine tecnico, economico e produttivo;

- d) - stabilisce, sentiti i Comuni interessati, le Comunità Montane e le Province, nonché gli Assessorati regionali e gli Uffici statali competenti, oltre alle aree dove l'attività estrattiva è prioritaria rispetto ad ogni altra attività, anche le zone sottoposte a vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali l'attività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;
- e) - predisporre la tabella dei fabbisogni per ogni tipo di materiale nell'arco di un decennio.
- f) - individuare le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

ART. 32

Il P.R.A.E. si compone di:

- 1) - una relazione con la indicazione delle finalità e dei criteri informativi del piano, corredata da:
  - a) - Carta delle risorse, nota nelle aree di cui all'art. 31-punto a)-;
  - b) - Carta dei vincoli di cui all'art. 31 -punto d)-;

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

34

- 2) - una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni articolati a livello regionale e provinciale, per ogni tipo di materiale, per il periodo di un decennio; fabbisogni formulati in relazione agli elementi statistici ed ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;
- 3) - norme generali di comportamento per la razionale coltivazione sia in termini produttivi che ecologico-ambientale dei giacimenti dei vari tipi di materiale nelle diverse situazioni geomorfologiche.

ART. 33

Il P.R.A.E. deve essere completato entro il termine massimo di mesi 36 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detto piano, proposto dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico regionale per le attività estrattive di cui all'art. 29, è adottato con deliberazione del Consiglio Regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Consiglio Regionale  
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

35-

Nel termine parentorio di 60 giorni dalla pubblicazione, possono essere presentate da privati ed Enti pubblici osservazioni e proposte di modifica.

Il piano è approvato dal Consiglio Regionale nei successivi 60 giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il piano è sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni e può comunque essere variato ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale.

ART. 34

Entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione del P.R.A.E. sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni, con apposita delibera del Consiglio Comunale, provvedono ad uniformare ad esso il piano regolatore comunale o gli altri strumenti urbanistici.

Ove il Comune non provvede nel termine suddetto, il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori all'Industria ed all'Urbanistica, previa diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni, nomina un Commissario ad acta.

I Comuni che non hanno adottato lo strumento urbanistico generale si adegueranno, salvo l'esistenza di specifici divieti previsti per l'attività estrattiva; divieti che dovranno essere tempestivamente segnalati al C.T.R.A.E., tramite l'Ufficio Minerario.

TITOLO VI

REGIME TRANSITORIO

ART. 35

Per le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione è subordinata all'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dalla <sup>data di</sup> entrata in vigore della legge stessa.

L'autorizzazione non può essere denegata se non quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, archeologici o derivanti da altre leggi.

L'attività estrattiva, dovrà comunque essere soltanto qualora l'autorizzazione non venga chiesta entro il termine di cui al 2° comma.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico.

37.

Fino all'entrata in vigore del P.R.A.E  
l'attività estrattiva, esercitata in zona  
agricola, si ritiene compatibile con la pre  
detta destinazione di zona, salvo specifici  
divieti previsti dalle leggi vigenti in ma  
teria.

**ART. 36**

L'autorizzazione per l'apertura di  
una nuova cava, dalla data di entrata  
in vigore della presente legge sino a  
quando non sia stato adottato il P.R.A.E.  
di cui al precedente Titolo VI, sarà ri  
lasciata solo nel caso di cui all'art.  
8, comma 2°, lettera a).

La stessa procedura si osserva anche  
sino a quando lo strumento urbanistico  
comunale abbia recepito il P.R.A.E.

**ART. 37**

Per un periodo di anni due dalla data di  
entrata in vigore della presente legge i ter  
mini di cui all'art. 12 sono prorogati di  
ulteriori 60 (sessanta) giorni.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

48.

TITOLO VII

NORME FINALI E FINANZIARIE

ART. 38

Per quanto non previsto dalla  
presente legge, continuano ad os-  
servarsi le norme di cui al R.D.  
29 Luglio 1927, n°1443 e successi-  
ve modificazioni.

E' fatto salvo, inoltre, quanto  
previsto dalle leggi statali in  
materia di pubblica sicurezza.

ART. 39

L'Assessore all'Industria, se  
delegato dal Presidente della Re-  
gione, esercita tutte le funzioni  
a questi attribuite dalla presen-  
te legge.

ART. 40

Alla copertura degli oneri de-  
rivanti dall'applicazione della

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente  
Sviluppo Economico

39

~~segue tavola 48~~

presente Legge, determinati in f. 600.000.000==  
annui a partire dall'esercizio 1985, si fa fronte  
con il Bilancio pluriennale 1985/86 - Obiettivo  
6 - Industria.

Al Bilancio di previsione 1985 è introdotta la  
seguente variazione:

**PARTE II SPESA**

**VARIAZIONE IN AUMENTO**

CAP.0601490 "Norme per la disciplina dell'attività di cave"	COMPETENZA 600.000.000	CASSA 600.000.000
--	---------------------------	----------------------

**VARIAZIONE IN DIMINUZIONE**

CAP. 0602020 "Consorso nei pagamenti dei contribu- ti in C.C per le finalità di cui al- l'art. 4 primo comma lettera a) L.12/ 1975.	COMPETENZA 600.000.000	CASSA 600.000.000
--	---------------------------	----------------------

Per gli esercizi successivi la spesa sarà deter-  
minata dalla legge di bilancio.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 14.3.1985  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.ro (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 14.3.1985  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to(Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.ro(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to(Dott. Guaccero)